

CIG.



ROMA

01/02/2022



ENA2200000220691

8913228DFC

IL DIRETTORE GENERALE

n. 10 /2022 di Rep.

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTO il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 20/1/2021;
- VISTA la Procedura per "l'autorizzazione e l'acquisizione di beni, servizi e lavori" P14.1 - rev. 5, emanata con Ordine di servizio n. 14 del 24/06/2021
- VISTA la propria determina n. 125 del 28.10.2021, con la quale è stato autorizzato l'avvio del procedimento per l'affidamento delle seguenti coperture assicurative annuali: i) Polizza cumulativa infortuni professionali ed extraprofessionali per tutto il personale della Fondazione per un importo lordo massimo di euro 35.000,00, ii) Polizza Responsabilità civile per l'area professionale Architetti e Geometri per un importo lordo massimo di euro 8.0000,00, iii) Polizza Temporanea Caso Morte e Invalidità Permanente in favore dei dirigenti della Fondazione Enasarco per un importo lordo massimo di euro 18.000,00, nominando quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art 31 del d.lgs. 50/ 2016, la funzionaria del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti, Chiara Coppi;
- PRESO ATTO che non è stato approvato il bilancio previsionale 2022 né è stata deliberata l'apertura dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 18 Regolamento di amministrazione e contabilità della Fondazione;
- VISTO l'art. 18 ("*Esercizio provvisorio*") del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità della Fondazione approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2004 n. 41 e 24 febbraio 2005 n. 9 (quest'ultima per recepire le indicazioni contenute nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 14/4PP/30192 del 3/1/2005): "*1. Se il budget non è approvato nei termini, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'esercizio provvisorio, per un periodo fino a quattro mesi. 2. In caso di esercizio provvisorio, la Fondazione può disporre spese per un importo non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle appostazioni previste nell'ultimo bilancio consuntivo o budget approvato; tale limite non si applica agli atti di carattere istituzionale, agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi*";
- PRESO ATTO che il Collegio dei Sindaci con verbale n. 176 della riunione del 9 dicembre 2021, avendo constatato l'assenza nel Regolamento di amministrazione e contabilità di una disciplina specifica per la gestione provvisoria della Fondazione, ha ritenuto doversi applicare per analogia le regole della gestione provvisoria dettate dall'art. 23 DPR 27 febbraio 2003 n. 97 ("*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*");
- PRESO ATTO che l'art. 23 DPR n. 97/2003 dispone quanto segue: "*1. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione è demandata all'amministrazione vigilante e detta approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'amministrazione vigilante può autorizzare, per*

*non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. 2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato";*

- VISTO l'Ordine di servizio n. 24 del 14 dicembre 2021;
- VISTO il vigente CCNL 2019-2021 per il personale non dirigente degli Enti Previdenziali Privati e in particolare: (i) l'art. 44 che dispone quanto segue: "[...] gli Enti assumono le necessarie iniziative per la copertura delle responsabilità civili verso terzi, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, da estendere ai dipendenti che sono inquadrati nell'area professionale [...]", (ii) l'art. 1, comma 5, ai sensi del quale "le disposizioni contrattuali rimangono interamente in vigore per il primo anno successivo alla scadenza";
- VISTA la memoria congiunta del Servizio Bilancio – Ufficio Gare e Contratti e del Servizio Risorse Umane, prot. ENA220000012832I del 20/01/2022, la quale evidenzia che: i) la Polizza Responsabilità civile per l'area professionale Architetti e Geometri è indispensabile per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 44 del CCNL ADEPP personale non dirigente, ii) la copertura assicurativa risulta su base annua, pertanto l'impegno contrattuale ed il relativo pagamento non risulta frazionabile ma deve essere contrattualmente corrisposto all'inizio dell'anno;
- PRESO ATTO che i competenti servizio Bilancio e Risorse Umane hanno attestato che la spesa per la sottoscrizione del premio assicurativo sopra indicato rientra tra le spese correnti indicate nel budget previsionale 2021 nonché tra le "spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi", cosicché sussistono i presupposti normativi per procedere al relativo impegno secondo le regole della gestione provvisoria di cui all'art. 23 DPR n. 97/2003;
- CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento ammonta ad euro 6.600,00 onnicomprensivi e può essere imputato al conto co.ge. n. 41000093 per l'esercizio 2022 che presenta uno stanziamento complessivo, corrispondente a quello del budget 2021 pari ad euro 11.000,00;
- VISTA la nota dell'Ufficio Controllo di Conformità, prot. ENA220000012791I del 20/01/2022, contenente parere positivo per l'affidamento del servizio di cui trattasi;
- PRESO ATTO che gli Uffici competenti non hanno segnalato alcuna ragione legittima, procedurale o sostanziale, per non procedere in autotutela all'affidamento del servizio di cui trattasi;
- PRESO ATTO che successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto sarà necessaria la sottoscrizione della polizza assicurativa da parte del Legale rappresentante della Fondazione affinché si possa impegnare contrattualmente la Fondazione nei confronti dell'aggiudicatario;

**DETERMINA**

Per le ragioni in premessa:

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/20161 e s.m.i., la copertura assicurativa "Polizza Responsabilità civile per l'area professionale Architetti e Geometri" (CIG: 8973228DFC) alla Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino - Via corte d'appello,11 (C.F.:00875360018 e P.IVA 11998320011), per 12 mesi a decorrere dal 31.12.2021, per un premio annuo lordo pari ad euro 6.600,00;
- di imputare la spesa complessiva di euro 6.600,00 al conto co.ge. 41000093 dell'esercizio 2022.
- La presente determinazione, che riveste carattere di estrema urgenza in considerazione del fatto che la polizza è attualmente scaduta, sarà inoltrata alla segreteria degli Organi Collegiali per l'invio al Collegio dei Sindaci e potrà essere posta in esecuzione, qualora non intervengano rilievi di legittimità, nel qual caso si procederà alla modifica del presente provvedimento. Successivamente, la polizza assicurativa sarà trasmessa al Legale Rappresentante della Fondazione per la sottoscrizione necessaria per impegnare la Fondazione nei confronti della controparte contrattuale.

Il Dirigente  
Servizio Bilancio  
(*Cafelina Farina*)

IL DIRETTORE GENERALE  
*Carlo Bravi*

**PRENOTAZIONE FONDI**

n. 102200010

data 02/02/22 CO.GE. 041/93

fornitore 20000136